



**Provincia
Autonoma di
Trento**



Regione Umbria

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

e

REGIONE UMBRIA

per la collaborazione su
soluzioni e buone pratiche per la

SANITÀ DIGITALE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN PERSONA DI _____

E

LA REGIONE UMBRIA, IN PERSONA DI _____

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 all'art. 12 ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico;
- b) il DPCM n.178 del 29 settembre 2015 ha approvato il "*Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico*";
- c) il Decreto-Legge n. 34/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti novità volte allo sfruttamento delle potenzialità che il digitale può offrire al settore della sanità, specialmente in un periodo emergenziale come quello che attualmente stiamo vivendo. In particolare l'art.11 introduce significative novità per quanto concerne il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ampliando il più possibile la base di dati a disposizione (compresi quelli relativi a prestazioni erogate privatamente), nonché la creazione di uno strumento non più appannaggio solamente del SSN o dei servizi sanitari regionali, bensì anche delle strutture sanitarie private e dell'assistito; Il FSE rappresenta perciò un obiettivo strategico della sanità digitale per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione offerti al cittadino;
- d) tutte le Regioni/Province autonome sono chiamate a mettere in campo gli interventi di tipo tecnico-organizzativo necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati, anche se ad oggi il grado di sviluppo e di implementazione di tali azioni risulta ancora disomogeneo sul territorio nazionale;
- e) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- f) il Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche apportate con decreto legislativo n. 235 del 30/12/2010, nel dettare norme in materia di sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto, all'art. 69 "*Riuso delle soluzioni e standard aperti*", che le Pubbliche Amministrazioni che

siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico *“hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze”*, ed impone, all'art. 68, che le PA *“acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato”* considerando anche il *“riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione”* secondo le Linee guida AgID ex dell'art. 71;

- g) il Piano triennale per l'ICT nelle PA 2020-2022 che al capitolo 8 specifica che *“saranno attivate collaborazioni con Enti e organismi aventi analoghe conoscenze ed esperienze e già operanti in significative aree del Paese, al fine di costituire Nodi Territoriali di Competenza (NTC), che assumono la funzione di hub locale del CdCT stesso. Mentre prosegue il percorso di condivisione con gli altri soggetti istituzionali (..) si lavorerà alla costituzione di altri Centri di Competenza, da individuare sulla base dell'ascolto delle progettualità espresse dal territorio. È strategico, ai fini dell'accelerazione dei processi di trasformazione digitale, che le Amministrazioni in grado di esprimere progettualità e competenze tecniche ed organizzative in relazione ai temi del Piano triennale (..) si propongano come punti di riferimento (..)”*;
- h) Lo stesso Piano Triennale, di cui alla precedente lettera, conferma i principi guida già approvati, tra cui il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni, allo scopo di mettere a fattor comune le esperienze delle PA per ottenere percorsi di innovazione omogenei e non dispersivi, e introduce obiettivi ed azioni nei vari ambiti di pertinenza e per soggetti coinvolti;
- i) L'Avviso *“Open Community PA 2020”* dell'Agenzia Coesione Territoriale per il trasferimento, l'evoluzione e la diffusione di buone pratiche a valere sui fondi PON governance 2014-2020 che all'Allegato D evidenzia che *“nell'ambito delle Programmazioni Comunitarie, sono state investite importanti risorse nello sviluppo di soluzioni organizzative e tecnologiche, spesso in risposta alla dinamica normativa. L'autonomia delle Amministrazioni nel gestire i progetti finanziati ha stimolato la nascita di numerose soluzioni particolarmente innovative, realizzate partendo da specifiche esigenze delle singole Amministrazioni Locali, che hanno al contempo sviluppato competenze nella gestione di progetti di innovazione e nella collaborazione con altri Enti all'interno di reti. Tuttavia, a fronte di questi elementi positivi, la carenza di un coordinamento strutturato per mettere a fattor comune sforzi e investimenti e sistematizzare ex post le azioni progettuali condotte sul territorio, ha portato a una forte frammentazione dimensionale e territoriale delle iniziative. La necessità di dare sostegno all'identificazione, all'evoluzione e alla diffusione delle buone pratiche sviluppate facendo leva su reti e meccanismi di collaborazione consolidati tra Enti, rappresenta oggi un'importante opportunità di sviluppo, anche alla luce della nuova Programmazione comunitaria (..) Una buona pratica è definibile come “un intervento realizzato con successo che si fonda su un reale processo: un obiettivo globale, un'organizzazione dinamica e*

un processo di attuazione continuo” (cfr. Commissione Europea, DG delle Politiche Regionali, 2005)“;

j) l'art 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che un accordo di collaborazione concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n.50/2016, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

k) la Regione dell'Umbria:

- con Legge Regionale n. 9/2014 avente ad oggetto *“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale”* ha disciplinato la costituzione delle società Umbria Digitale Scarl e Umbria Salute e Servizi Scarl, conformemente al modello comunitario dell'*in-house providing*;
- con DGR n.1572 del 22/12/2015, ha attribuito alla propria Società in house Umbria Digitale scarl il ruolo di *“maintainer”* delle proprie soluzioni e buone pratiche disponibili a riuso e di *“community manager”* (animatore) di riferimento delle proprie comunità di utenti (anche non-ICT) di ognuna delle suddette soluzioni o buone pratiche;
- con DGR n.7 del 15/01/2020 ha approvato gli Indirizzi preliminari per le linee guide strategiche dell'agenda digitale nella legislatura 2019-2024 per un' #UmbriaUltraDigitale;
- con DGR n.1079 del 11/11/2020 ha dato avvio al progetto *“Open Community PA 2020 Umbria”* finanziato dal Programma di Azione Coesione Complementare al PON GOV 2014-2020 Asse 2 Azione 2.1.1, per la sperimentazione e ottimizzazione di strumenti e modelli di governance multi-livello;
- con DGR n.1195 del 09/12/2020 ha approvato per la trasmissione all'Assemblea legislativa il *“Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021-2023”* in cui è previsto quale obiettivo strategico 4 il favorire l'utilizzo della tecnologia in sanità, con attività prioritarie riferite al Fascicolo Sanitario Elettronico, alla Telemedicina e al CUP nonché *“l'introduzione di tecnologie in un'ottica di sistema, come ad esempio il sistema di diagnostica per immagini, il sistema informativo per il trasfusionale, il sistema informativo di laboratorio, il Sistema Informativo Sociale (SISO) ed il Sistema informativo Ospedaliero (SIO)”*;

l) la Provincia autonoma di Trento:

- con l'articolo 24, comma 2, della Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16 dispone che *"La Provincia promuove la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione gestionale. A tal fine la Giunta provinciale approva specifici atti di indirizzo e disciplina i criteri di finanziamento di progetti, la concessione di borse di studio nonché la partecipazione a iniziative interregionali, nazionali ed europee. Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica"*;
- con l'art. 24, comma 3 della Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16 prevede che la Giunta provinciale, mediante uno specifico atto d'indirizzo in materia di sanità elettronica, definisca interventi e misure per l'innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2412 di data 20 dicembre 2016, ha approvato la costituzione del Centro di competenza TrentinoSalute4.0 per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione del Servizio Sanitario Provinciale e della sanità digitale, a cui partecipano la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e la Fondazione Bruno Kessler.

m) in forza delle logiche di rapporto tra Amministrazioni di cui ai punti precedenti e in coerenza con quanto previsto dalla linea di intervento *"Open Community PA 2020"* citata, la Regione Umbria sta sviluppando, attraverso un incarico avuto dall'Agenzia della Coesione Territoriale, modelli e forme di comunità tra Pubbliche Amministrazioni nel progetto denominato *"OCPA 2020 Umbria"* in fase di attuazione con un tavolo di lavoro che vede l'Umbria impegnata insieme ad AgID, Dipartimento Affari Regionali, nonché la stessa Agenzia per la Coesione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione su soluzioni e buone pratiche per lo sviluppo dell'innovazione della sanità digitale nei rispettivi territori, partendo dalla condivisione delle esperienze maturate in una logica di *"open community"* promossa da pubbliche amministrazioni secondo il modello OCPA.

L'intento è di e far evolvere, anche al fine di assicurare economie di scale o scopo, le "soluzioni" realizzate dalle Parti e valorizzando reciprocamente le "buone pratiche" con particolare attenzione per gli elementi costitutivi della strategia comune coerente con il quadro nazionale e fondata sul "fascicolo/patrimonio" dei dati generati dal paziente (PHR e relativa soluzione TreC) e sul CUP.

Il presente Protocollo troverà attuazione anche attraverso l'avvio di progettualità puntuali, da presentare ed eventualmente gestire in modalità associata, nel contesto

dei Programmi Operativi Europei, Nazionali e Locali, e di altre iniziative individuate di interesse.

Considerata la rilevanza, acuita dal presente periodo storico, della telemedicina, il primo ambito di collaborazione riguarderà la condivisione di una visione comune sulla telemedicina e dei principali modelli e strumenti già implementati (TreC) in logica di uso, riuso e sviluppo comune, anche al fine di strutturare una “community” tematica per lo sviluppo di una soluzione condivisa di telemedicina.

Art. 2 - Contenuti di interesse comune

L'oggetto di cui all'articolo precedente individua una serie di elementi fondanti il comune interesse che caratterizza il presente Protocollo intorno al mantenimento ed alla salvaguardia degli investimenti effettuati dalle Parti:

- I) **Soluzioni, processi e buone pratiche correlate alla piattaforma TreC**
(*personal health record* -PHR- oltre al classico Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE-, App unica per il cittadino con integrazione con App IO della PA, integrazione con i sistemi informativi sanitari esistenti, secondo gli standard di interoperabilità in una logica di ecosistema di servizi, ecc)
- II) **Altri ambiti di interesse per la sanità elettronica tra cui si riportano, a titolo di esempio, i seguenti:**
 - a. **Servizi del Fascicolo sanitario Elettronico (FSE)**
 - Comparazione modelli e architetture FSE
 - Taccuino e accesso online a servizi del FSE da parte del cittadino
 - Dossier farmaceutico, appropriatezza, dematerializzazione ricette sanitarie
 - Meccanismi di accesso sicuro al FSE
 - Accesso semi-automatico agli e-Services del FSE
 - b. **Progettazione/Ricerche/studi**
 - Progetti europei
 - Ricerca su FSE e cittadini coinvolti
 - Ricerca con soluzioni di intelligenza artificiale per sistemi predittivi, assistenti personali virtuali e diagnostica per immagini
 - Valutazione socio-economica delle soluzioni innovative
 - c. **Privacy**
 - nell'uso del FSE (es. giovani 14 e 18 anni)
 - nell'ambito della medicina di iniziativa e di precisione
 - nell'ambito della Telemedicina
 - d. **Servizi di Telemedicina/Telesalute/Televisita**
 - per la continuità di cura
 - per la gestione dei malati cronici
 - per la medicina di iniziativa e per la medicina di precisione

- per la promozione della salute, per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione
 - per l'accesso ai servizi
- e. **Servizi dei CUP ed interoperabilità tra gli stessi**
- f. **Sviluppo e diffusione delle competenze digitali in Sanità**

Art. 3 – Modalità attuative

L'attuazione del presente Protocollo sarà garantita da un Comitato paritetico inter-istituzionale di cui faranno parte i rappresentanti individuati dalle Parti:

Per la Provincia autonoma di Trento (PAT):

- Dipartimento Salute e politiche sociali
- Azienda provinciale per i servizi sanitari
- Fondazione Bruno Kessler;
- TrentinoSalute4.0;

Per la Regione Umbria:

- Direzione generale Salute e Welfare;
- Ufficio per la Transizione al Digitale;
- Aziende ASL/AO;
- Umbria Salute e Servizi Scarl;
- Umbria Digitale Scarl;

Il Comitato sarà coordinato congiuntamente da un componente individuato dalla Provincia autonoma di Trento e da un componente individuato dalla Regione Umbria.

Le Parti garantiranno al Comitato, con obbligo di riservatezza, la disponibilità di tutte le informazioni di cui hanno la proprietà, necessarie alla realizzazione della collaborazione oggetto del presente Protocollo.

Per gli interessi comuni sopra espressi, le Parti concordano di predisporre, a seguito della ratifica del presente atto, uno o più "Piani di lavoro" in cui il Comitato definirà le attività, i tempi e le modalità della collaborazione, stabilendo ruoli e impegni rispettivi. Saranno definite anche le attività di mantenimento delle soluzioni software in una unica *release* condivisa.

I Piani di lavoro saranno recepiti dalle Parti con le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Art. 4 - Risorse

Il presente Protocollo non prevede all'atto della stipula alcun onere economico derivante dalla sottoscrizione. Le Parti potranno far fronte alle attività necessarie ai Piani di lavoro di cui all'articolo 3 anche attraverso progetti in corso e si impegnano a sostenere gli eventuali oneri finanziari delle attività relative al presente Protocollo in modo autonomo senza alcun gravame sulla controparte.

Nel caso in cui dai Piani di lavoro scaturiscano alcune attività o servizi che richiedano un sostegno bilaterale, tali finanziamenti saranno oggetto di specifiche convenzioni tra le Parti non regolate dal presente Protocollo.

Art. 5 – Verifica

Le Parti si impegnano a procedere, con cadenza periodica, a una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative realizzate di cui all'articolo 1, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime.

Il Comitato di cui all'articolo 3 provvederà all'aggiornamento nel tempo dei Piani di lavoro approvati e al monitoraggio del loro avanzamento,

Art. 6 – Durata, recesso e rinnovo. Adesione di altre istituzioni

Il presente Protocollo entra in vigore al momento dell'ultima sottoscrizione, effettuata con firma digitale ed ha validità di tre anni, rinnovabile per altri tre anni previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere con un preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi all'altra Parte via PEC.

Nel periodo di vigenza del presente Protocollo potranno aderire altri enti o istituzioni per la realizzazione di iniziative riconducibili all'oggetto ed alle aree di interesse di cui all'articolo 1.

Art. 7 – Regime di proprietà

E' espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo e che essa utilizzerà realmente per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Protocollo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che nell'ambito delle attività qui definite.

Le Parti concordano che ogni diritto che potrà derivare dalle conoscenze e/o dati relativi a processi e tecnologie, di qualunque natura, sviluppate congiuntamente dalle Parti nell'esecuzione del presente accordo sarà di proprietà congiunta delle Parti, le quali, nel caso di sviluppi applicativi realizzati su specifiche indicazioni di committente pubblico li renderanno disponibili in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze come previsto dall'art.69 del d.lgs. n.82/2005 e nelle modalità previste dalle Linee guida AgID.

Art. 8 - Pubblicazioni

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà darne avviso via PEC all'altra Parte

e richiederne l'assenso. Tale autorizzazione si intende concessa nel caso in cui trascorran 20 (venti) giorni senza che l'altra Parte abbia manifestato opposizione. In tal caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione del Protocollo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze Parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

Le Parti si impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al corrente nell'esecuzione della propria attività. Le Parti si impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.

La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Protocollo, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali è garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici utilizzati, attuate in conformità alle previsioni del Codice dell'Amministrazione digitale.

Art. 10 - Spese contrattuali

Il presente accordo è soggetto a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico delle Parti, ognuna per l'originale di propria spettanza.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

firmato digitalmente